

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025 392/2025/R/EEL

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL DECRETO SUI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 50 A 53, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito: legge 207/24);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 febbraio 2001, n. 37/01;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, e relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL, e relativi Allegati;



- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL, e relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 237/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 238/2025/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 238/2025/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 207/24, all'articolo 1, commi da 50 a 53, "[a] l fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione di energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici", prevede che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità, previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano definiti:
 - a) termini e modalità per la presentazione da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di piani straordinari di investimento pluriennale, che siano coerenti con gli obiettivi minimi dettagliati al comma 50;
 - b) termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE), sentiti l'Autorità e il Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) per i profili di stretta competenza;
 - c) i criteri per la determinazione degli "oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione" (di seguito: oneri di rimodulazione) della durata delle concessioni in essere, conseguente all'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera b); detta rimodulazione deve essere, altresì, coerente con la durata degli investimenti previsti nei piani e comunque avere una durata non superiore a 20 anni;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della medesima legge 207/24, i suddetti oneri di rimodulazione sono computati "nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della medesima legge 207/24, le "eventuali maggiori entrate derivanti [dalle disposizioni prima richiamate] sono destinate



prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche";

- le disposizioni di cui alla legge 207/24 sopra richiamate si inscrivono all'interno del quadro normativo relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica definito dal decreto legislativo 79/99, integrando, per gli aspetti sopra rilevati, il regime in base al quale:
 - 1) l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è un'attività di servizio pubblico esercitata sulla base d'una concessione rilasciata dal Ministro competente (originariamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora MASE);
 - le imprese di distribuzione operanti alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano a svolgere il servizio sulla base di concessioni rilasciate a titolo gratuito dal Ministro competente, e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2030;
 - 3) non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza (ossia entro il 31 dicembre 2025), il Ministro competente, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità, definisce le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali; è inoltre previsto che detto servizio venga affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, come modificato dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/2021, le imprese distributrici di energia elettrica alle cui reti sono connessi almeno 100.000 clienti finali sono tenute a predisporre e aggiornare con cadenza biennale, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, appositi piani di sviluppo delle rispettive reti di distribuzione (da sottoporre a preventiva consultazione pubblica e in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione), piani che "fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente" devono essere presentati, oltre che al MASE, anche all'Autorità che, tra l'altro, può "richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato";
- con la deliberazione 296/2023/R/EEL l'Autorità ha definito le tempistiche per l'elaborazione e la consultazione pubblica dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione e introdotto alcuni requisiti per la loro preparazione, fra cui la definizione puntuale degli investimenti programmati sulle reti di distribuzione, su un orizzonte di investimento quinquennale;



- le modalità di riconoscimento delle spese complessivamente sostenute dai gestori, compresi gli investimenti, sono oggetto del quadro regolatorio per il servizio di distribuzione, improntato alla promozione dell'efficienza dei servizi di rete; per le imprese di maggiori dimensioni è prevista, tra l'altro, la predisposizione dei *business plan* e ulteriori requisiti, anche in tema di spese relative agli investimenti, saranno definiti nel corso dello sviluppo della disciplina della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) secondo il modello ROSS-integrale secondo un percorso graduale così come illustrato nella deliberazione 390/2025/R/com;
- il mandato legislativo di cui alla legge 207/24 e la sopravvenuta normativa pongono, tra l'altro, l'esigenza di garantire un coordinamento tra, da una parte, la nuova disciplina dei piani straordinari di investimento pluriennale, inclusi i criteri di determinazione degli oneri di rimodulazione e, dall'altra, il più ampio quadro regolatorio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 237/2025/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione della proposta relativa ai suddetti piani e criteri e per la definizione di disposizioni puntuali relative alle modalità di inclusione nelle tariffe di rete degli oneri di rimodulazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del procedimento di cui alla richiamata deliberazione 237/2025/R/EEL è
 stato pubblicato il documento per la consultazione 238/2025/R/EEL con il quale
 l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito ai termini e alle modalità per la
 presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento
 pluriennale (di seguito richiamati anche come: piani straordinari) e ai criteri per la
 quantificazione degli oneri di rimodulazione;
- in particolare, nel documento per la consultazione 238/2025/R/EEL, al fine di promuovere una quantità di investimenti adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge 207/24 e di definire, in una logica di complementarità, la relazione fra i piani straordinari di investimento pluriennale e gli altri strumenti attraverso cui l'Autorità valuta e vigila sugli investimenti effettuati dalle imprese, l'Autorità:
 - A. ha indicato alcuni principi di carattere generale, fra i quali il profilo di straordinarietà del piano di investimento pluriennale (sulla base dell'entità degli investimenti previsti nel piano rispetto alla media degli ultimi cinque anni) e la coerenza tra questo e gli altri strumenti di pianificazione definiti dall'Autorità; l'Autorità ha inoltre chiarito che, anche per gli investimenti inclusi nei piani straordinari di investimento pluriennale oggetto di approvazione, restano salve le modalità di valutazione e di riconoscimento tariffario, di competenza esclusiva dell'Autorità;



- B. ha individuato, quale caratteristica di straordinarietà dei piani di investimento pluriennale, il livello minimo degli investimenti ivi previsti rispetto ai quali le imprese distributrici dovrebbero assumere impegni, in quanto gli obiettivi stabiliti dalla legge 207/24 non introducono elementi di straordinarietà rispetto ai compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione e alle ordinarie finalità dei piani di sviluppo;
- C. ha prefigurato la possibilità di introdurre requisiti di coordinamento (inclusa la possibile richiesta di motivare eventuali differenze) tra i piani straordinari, i piani di sviluppo di cui alla deliberazione 296/2023/R/EEL e, laddove previsti, i *business plan* introdotti nell'ambito della regolazione ROSS in vista dell'evoluzione verso l'approccio ROSS-integrale;
- in merito alla presentazione e alla durata dei piani straordinari di investimento pluriennale, al fine di garantire certezza nell'ambito del servizio di distribuzione e preservare per quanto possibile il sincronismo nell'esecuzione delle gare per il rinnovo dell'assegnazione del servizio, in linea con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, nel documento per la consultazione 238/2025/R/EEL l'Autorità ha prospettato:
 - D. due finestre temporali per la presentazione dei piani straordinari, la prima nel mese successivo ai sei mesi dall'approvazione del relativo decreto e la seconda nel mese di gennaio 2028, così da consentire alle imprese distributrici di disporre di un tempo sufficiente per valutare le previsioni che saranno contenute nel decreto e definire i piani straordinari e, al tempo stesso, garantire le tempistiche necessarie per la valutazione e approvazione dei piani e per lo svolgimento delle gare in caso di mancata presentazione o approvazione dei piani straordinari. L'Autorità inoltre ha prospettato l'opportunità che, a seguito della presentazione del piano straordinario, l'impresa distributrice dia informazione pubblica dell'avvenuta presentazione e dei livelli minimi di investimento ivi indicati, in linea con le logiche di trasparenza delle attività di pianificazione;
 - E. un orizzonte temporale degli investimenti previsti dal piano straordinario pari a 5 anni (rispetto ai quali sarà richiesto un dettaglio annuale degli investimenti), decorrenti rispettivamente dal 2027 o dal 2029 in funzione delle finestre temporali di presentazione di cui al punto precedente, vista la complessità di definire un piano straordinario di investimento pluriennale che sia sufficientemente dettagliato e attendibile nel lungo periodo. Sebbene l'impegno straordinario di spesa sarebbe limitato a un orizzonte temporale contenuto, l'Autorità ha ritenuto che esso, comunque, giustifichi una rimodulazione straordinaria di durata più estesa, al fine di permettere alle imprese di recuperare almeno una parte rilevante delle spese di investimento sostenute e di contribuire a contenere il valore residuo del capitale alla scadenza della concessione così da favorire una più ampia partecipazione alle future procedure di gara;
 - F. una rimodulazione della durata della concessione lunga, almeno superiore a 10 anni, omogenea per tutte le imprese che ottengono l'approvazione dei piani



straordinari di investimento e decorrente dalla scadenza dell'attuale concessione fissata nel 2030, in modo da contemperare gli effetti di salvaguardia dei principi concorrenziali e di maggior certezza di ritorno economico degli investimenti associati alla rimodulazione;

- in relazione ai criteri per la quantificazione degli investimenti del piano straordinario di investimento pluriennale, nel documento per la consultazione 238/2025/R/EEL l'Autorità ha ipotizzato l'individuazione di un livello minimo vincolante di investimenti che l'impresa distributrice si impegna a sostenere, definito tramite:
 - G. l'utilizzo degli investimenti effettuati nel quinquennio 2020-2024 come riferimento (baseline) rispetto al quale misurare l'impegno minimo di investimento delle imprese distributrici riguardo agli investimenti del piano straordinario di investimento;
 - H. l'individuazione dell'indicatore "livello di investimento", pari al rapporto tra gli investimenti effettuati in ciascun anno del quinquennio 2020-2024 e la quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa;
 - I. la definizione dell'impegno minimo di investimento con incremento pari al 25-35% rispetto al valore degli investimenti medi sostenuti nel quinquennio 2020-2024 qualora il "livello di investimento" medio aritmetico (quinquennale) del periodo di riferimento 2020-2024 sia inferiore a 1; con incremento pari al 10-20% in caso contrario;
 - J. la possibilità di utilizzo dei valori contabili nei casi in cui non sia ricostruibile dall'impresa il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa, ad es. nel caso delle imprese distributrici soggette al regime tariffario parametrico;
 - K. il ri-proporzionamento del livello minimo di investimento ed eventualmente della *baseline* di investimento 2020-2024 in presenza di una variazione significativa del perimetro servito precedentemente o durante il piano straordinario per via di acquisizioni o cessioni parziali di rete che riguardino almeno il 5% del numero di utenti serviti;
- inoltre, nel documento per la consultazione 238/2025/R/EEL l'Autorità:
 - L. ha individuato le informazioni minime che dovrebbero essere contenute nei piani straordinari di investimento pluriennale, in coerenza con gli obiettivi identificati dalla legge 207/24, proponendo che siano inclusi i) il livello degli investimenti storici (2020-2024) e il valore dell'indicatore "livello di investimento", sia con dettaglio annuale che come media quinquennale; ii) l'impegno di investimento nel periodo del piano straordinario con dettaglio annuale e totale quinquennale; iii) un'indicazione delle attività che l'impresa si impegna ad effettuare e degli obiettivi, tra quelli previsti dalla legge 207/24, che l'impresa intende perseguire con gli investimenti previsti dal piano straordinario;
 - M. ha presentato le modalità di raccordo tra i medesimi piani straordinari e i *business* plan (per le imprese che saranno soggette alla regolazione ROSS-integrale),



- evidenziando altresì l'opportunità che, qualora non sia possibile riconciliare completamente gli investimenti previsti nei piani straordinari di investimento pluriennale con quelli inclusi nei *business plan*, il distributore sia tenuto a motivare puntualmente tali disallineamenti;
- N. ha rilevato la necessità di determinare modalità per garantire che le imprese distributrici assumano un impegno di lungo periodo al mantenimento di un adeguato livello di investimenti anche oltre il quinquennio previsto dal piano straordinario;
- O. ha proposto che, verificata la coerenza tra gli obiettivi di *performance* indicati nei piani straordinari e quelli identificati dalla legge 207/24, la valutazione dei piani straordinari di investimento dovrebbe essere focalizzata sul livello di investimento prospettico, verificando la conformità con l'impegno minimo di investimento. Inoltre, l'Autorità ha suggerito che, tra i criteri di valutazione dei piani straordinari, si debba tenere conto del livello di investimento negli anni precedenti l'avvio del piano straordinario (ad es. 2025 e 2026 per i piani presentati nella prima finestra temporale e decorrenti dal 2027), in maniera tale che eventuali comportamenti di sotto-investimento in tali anni costituiscano un elemento negativo di valutazione del piano, in quanto ritenuti contrari allo spirito della norma, che è finalizzata a promuovere lo sviluppo infrastrutturale del settore. È stato individuato, inoltre, un termine ragionevole di valutazione e approvazione dei piani straordinari pari a 5 mesi dalla loro presentazione, salvo necessità di approfondimenti;
- P. ha prospettato altresì di valutare l'applicabilità delle proposte a tutte le imprese distributrici, le quali, come noto, presentano dimensioni significativamente differenti tra loro:
- Q. ha posto in consultazione la possibilità di approvare rimodulazioni delle concessioni riferite a perimetri di rete risultanti dall'aggregazione di più imprese attualmente concessionarie, a fronte di adeguati impegni a effettuare piani straordinari di investimenti sull'intero perimetro di rete;
- R. ha individuato i principi generali per la quantificazione dell'onere di rimodulazione in capo alle imprese distributrici, rilevando che tale onere dovrebbe essere minimizzato il più possibile per due ragioni principali: i) contenere i costi a carico dei clienti finali, visto che la legge 207/24 stabilisce il trasferimento in tariffa dell'onere in questione, quale costo di capitale soggetto a remunerazione e ammortamento, e ii) salvaguardare la capacità finanziaria delle imprese di distribuzione di investire nelle reti dal momento che, a valle dell'approvazione dei piani straordinari, le imprese saranno già tenute a un sostanzioso impegno di spesa per finanziare gli importanti investimenti contenuti nei piani. Per tali ragioni l'Autorità ha definito un criterio di quantificazione che perseguisse l'obiettivo di essere facilmente determinabile e proporzionale alla dimensione dell'impresa; in particolare, l'Autorità ha prospettato che l'onere di rimodulazione potrebbe essere fissato quale percentuale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il



servizio di distribuzione e di misura di ciascun distributore derivanti dalle tariffe di riferimento definitive determinate per l'anno 2023 o, per quanto riguarda le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, soggette al regime tariffario parametrico, derivanti dalle ultime tariffe di riferimento approvate dall'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- hanno risposto al documento per la consultazione 238/2025/R/EEL ventuno soggetti tra cui dieci imprese distributrici, otto associazioni di categoria, di cui tre rappresentative di utenti e organizzazioni sindacali, uno studio legale, un istituto di ricerca e una università;
- in via preliminare, alcuni partecipanti alla consultazione hanno espresso alcune considerazioni di carattere generale, non direttamente attinenti agli spunti sottoposti alla consultazione, ma relative all'inquadramento giuridico del meccanismo delineato dal legislatore. In particolare, alcuni soggetti hanno evidenziato possibili rischi che la misura legislativa prevista si configuri come aiuto di Stato o che integri profili di incompatibilità costituzionale. Nel dettaglio, sono state sollevate possibili criticità rispetto i) alla conciliabilità della rimodulazione della concessione accordata in assenza dell'espletamento di una gara con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ii) alla modalità di restituzione e alla struttura dell'onere di rimodulazione che potrebbe essere incompatibile con l'articolo 23 della Costituzione e potrebbe presentare i tratti di un finanziamento statale indiretto, e iii) alla necessità di tenere in considerazione il ruolo delle Regioni e il riparto di competenze in tema di distribuzione elettrica. Al riguardo, è bene subito rilevare che le considerazioni richiamate ai precedenti i), ii) e iii) non risultano pertinenti, né fondate; infatti:
 - innanzitutto, non paiono integrate tutte le condizioni disgiuntamente necessarie previste dall'art. 107 del TFUE per qualificare la misura legislativa in esame come un aiuto di Stato, dovendo piuttosto ritenersi applicabile la disciplina prevista per i servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106 del TFUE, con la quale appare coerente la scelta legislativa di prorogare le concessioni;
 - con riferimento ai presunti profili di incostituzionalità della misura legislativa, in disparte l'eccessiva genericità delle considerazioni svolte e il fatto che non compete all'Autorità compiere un tale sindacato, ci si limita a rilevare che la misura legislativa è chiara nelle sue finalità di sollecitare investimenti infrastrutturali straordinari in termini relativamente brevi, scarsamente compatibili con l'attuale scadenza delle concessioni in essere;
- in relazione alla **lettera A.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati relativo ai principi di carattere generale da tenere in considerazione per il perseguimento degli obiettivi della regolazione nella formulazione della proposta dell'Autorità:



- alcuni distributori e loro associazioni di categoria hanno evidenziato la necessità di garantire la certezza nelle modalità di riconoscimento tariffario della spesa totale per gli investimenti, comprensiva dell'onere di rimodulazione. A tal fine, è stata sottolineata l'importanza di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dei gestori e di tenere conto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, commisurando gli sforzi economici richiesti alla dimensione dell'impresa distributrice e alla qualità del servizio offerto;
- parallelamente, alcuni partecipanti alla consultazione hanno ribadito l'importanza del principio già evidenziato dall'Autorità nel documento per la consultazione relativo all'opportunità di tenere in adeguata considerazione la tutela dei consumatori e la certezza e tutela dell'interesse collettivo;
- alcuni soggetti rappresentativi dei sindacati hanno evidenziato inoltre principi di carattere politico quale l'introduzione di un obbligo di esecuzione di un livello minimo degli interventi previsti nei piani straordinari con personale interno delle imprese distributrici;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera B.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, relativo alle caratteristiche di straordinarietà dei piani di investimento pluriennale:
 - la maggior parte dei soggetti condivide l'impostazione espressa in consultazione di individuare la straordinarietà dei piani nel livello minimo di investimenti a cui le imprese distributrici si impegnano, con alcune osservazioni volte a precisare che gli interventi previsti dai piani straordinari di investimento pluriennale dovrebbero potersi concentrare anche solo su alcuni degli obiettivi elencati dalla legge 207/24, declinati a seconda delle necessità locali, da valutare eventualmente anche nell'ambito di tavoli di confronto a livello regionale tra operatori ed enti locali;
 - un'associazione di utenti ritiene che sia da enfatizzare anche la velocità di realizzazione degli interventi;
 - due soggetti hanno osservato che i piani straordinari di investimento pluriennale dovrebbero prevedere specifici investimenti rientranti in alcuni *cluster* previsti tra gli obiettivi della legge 207/24 che risultano sottorappresentati nei piani di sviluppo: decarbonizzazione, digitalizzazione e cybersicurezza;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera C.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, relativo alle modalità per garantire il coordinamento tra il contenuto dei piani straordinari di investimento pluriennale e gli altri strumenti regolatori relativi alla pianificazione infrastrutturale quali piani di sviluppo e, dove previsto, il *business plan*, si riscontra una generale condivisione per un approccio coordinato tra i diversi strumenti di pianificazione. Al tempo stesso, sono stati formulati alcuni suggerimenti e punti di attenzione, oltre ad una generale richiesta di maggiori dettagli sulle effettive modalità di implementazione di quanto proposto. Più nello specifico:



- un gestore ritiene che i piani straordinari di investimento pluriennale dovrebbero avere una granularità/livello di dettaglio inferiore rispetto alle altre due tipologie di piani (piano di sviluppo e *business plan*);
- secondo due soggetti, il piano di sviluppo dovrebbe includere investimenti infrastrutturali "fisici", mentre il piano straordinario di investimento pluriennale dovrebbe integrare il piano di sviluppo con investimenti relativi a decarbonizzazione, digitalizzazione e cybersicurezza per ridurre il "digital divide";
- un soggetto propone che, a valle della prima sperimentazione del ROSS-integrale, i piani straordinari di investimento pluriennale e i piani di sviluppo siano integrati nella redazione del *business plan*;
- in relazione all'orientamento riportato **alla lettera D.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito ai termini per la presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale:
 - la maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide l'utilizzo di due finestre temporali per la presentazione dei piani. Al tempo stesso un soggetto ha sottolineato che, la prima finestra debba essere fissata con tempistiche compatibili con la definizione delle modalità di riconoscimento tariffario degli oneri di rimodulazione e l'approvazione del decreto da parte del MASE (così che i gestori possano disporre di un'informazione completa per la stesura del piano);
 - due rispondenti hanno suggerito l'anticipazione della prima finestra per garantire l'approvazione del piano in tempi più ristretti;
 - alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito l'utilizzo di un'unica finestra di presentazione dei piani straordinari, anche al fine di garantire tempistiche adeguate allo svolgimento delle eventuali gare per la riassegnazione delle concessioni in caso di mancata approvazione del piano straordinario di investimento pluriennale;
 - in merito alla pubblicità dei piani straordinari di investimento pluriennale, un solo partecipante alla consultazione si è detto contrario, mentre altri hanno richiesto chiarimenti in merito a tali previsioni e ai contenuti dell'informativa pubblica o si sono espressi favorevolmente;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera E.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, relativo all'orizzonte temporale quinquennale di riferimento per gli investimenti previsti dal piano straordinario di investimento pluriennale, decorrente rispettivamente dal 2027 o dal 2029 in funzione delle finestre temporali di presentazione dei piani straordinari, la maggior parte dei rispondenti condivide quanto proposto nel documento per la consultazione 238/2025/R/EEL. In particolare, è stato sottolineato come un periodo quinquennale sia in linea con le prassi di settore e le attuali capacità previsionali delle imprese distributrici. Sul punto:
 - due partecipanti alla consultazione riterrebbero opportuno includere un criterio di flessibilità per consentire alle imprese di rimodulare gli interventi in corso



- d'opera, per meglio rispondere a esigenze di modifica emergenti successivamente alla presentazione dei piani straordinari;
- alcuni soggetti hanno suggerito l'utilizzo di un orizzonte temporale quinquennale differente. In particolare, un soggetto suggerisce il periodo 2026-2030, al fine di poter includere eventuali investimenti anticipati e già previsti rispetto all'approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale, mentre due soggetti suggeriscono l'utilizzo del periodo 2028-2032, così che possa essere compatibile con un'unica finestra per l'approvazione del piano straordinario di investimento pluriennale (entro la fine del 2027);
- un partecipante alla consultazione non condivide un orizzonte quinquennale e riterrebbe opportuno un orizzonte almeno decennale, mentre un altro soggetto suggerisce di includere solo investimenti successivi al 2030 (ovvero successivi all'attuale scadenza delle concessioni prevista dal d.lgs. 79/99);
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera F.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito alla proposta di una durata almeno decennale della rimodulazione concessoria, si rileva una generale condivisione per una rimodulazione uniforme delle concessioni. In merito alla durata:
 - secondo alcuni operatori, la rimodulazione dovrebbe avere una durata di 20 anni, in quanto i) questa sarebbe maggiormente compatibile con le vite utili degli investimenti di lunga durata (le vite utili della maggior parte degli *asset* di distribuzione sono pari a 35/40 anni) e con i tempi tecnici di realizzazione di alcuni investimenti; ii) un orizzonte temporale più esteso garantirebbe migliori metriche finanziarie e maggiori certezze sui ritorni degli investimenti; iii) contribuirebbe a ridurre il valore di subentro al termine della concessione, favorendo una maggiore contendibilità nelle future gare; iv) renderebbe più sostenibili eventuali processi di aggregazione fra imprese concessionarie;
 - secondo due partecipanti alla consultazione, la rimodulazione dovrebbe essere strettamente ancorata al periodo di esecuzione degli investimenti o, nel caso di un soggetto, all'effettiva durata del debito contratto dagli operatori e non andrebbe rigidamente ancorata alla scadenza del 2030; due rispondenti hanno invece suggerito di adottare un rapporto lineare tra l'entità degli investimenti e la durata della rimodulazione;
 - alcuni partecipanti riterrebbero opportuno coordinare la scadenza della proroga anche con la durata delle eventuali concessioni non rimodulate soggette alla disciplina del d.lgs. 79/99, al fine di garantire la sincronia nell'espletamento delle successive gare di affidamento;
- in relazione ai criteri per la quantificazione degli investimenti del piano straordinario di investimento pluriennale, per quanto riguarda gli orientamenti riportati alle **lettere G. e H.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati relativi, da un lato, a considerare l'orizzonte temporale 2020-2024 come periodo di riferimento per gli investimenti storici e, dall'altro, alla costruzione dell'indicatore "livello di investimento":



- diversi operatori condividono l'utilizzo del periodo 2020-2024 quale periodo di riferimento rispetto al quale definire il livello minimo degli investimenti nel piano straordinario. Al tempo stesso, è stato suggerito di escludere dalla *baseline* alcuni elementi non rappresentativi dei "normali livelli di investimento" delle imprese concessionarie. In particolare, diversi rispondenti hanno suggerito di escludere gli investimenti legati agli *smart meter* 2G, gli investimenti eccezionali (ad es. quelli legati alle Olimpiadi invernali 2026) e quelli finanziati con contributi pubblici (in particolare, tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o PNRR). Secondo i gestori, tali voci presentano caratteristiche differenti tra operatori e, nel caso dei contributi pubblici, risentono della capacità dei gestori di accedere a fondi pubblici;
- alcuni soggetti riterrebbero opportuno un orizzonte della *baseline* degli investimenti più esteso in quanto maggiormente rappresentativo dei normali livelli di investimento;
- un partecipante alla consultazione ha rilevato che il periodo 2020-2024 potrebbe essere condizionato da fattori esterni che hanno alterato le capacità di investimento (Covid-19, crisi energetica), suggerendo quindi di applicare dei fattori correttivi o di rimodulare l'orizzonte della *baseline* degli investimenti;
- secondo alcuni rispondenti la *baseline* definita sul periodo 2020-2024 premierebbe operatori che hanno sotto-investito e penalizzerebbe operatori che hanno investito in modo adeguato in passato;
- sono state avanzate poi proposte alternative sulle modalità di calcolo della baseline degli investimenti quali l'utilizzo di un valore basato su una percentuale della Regulatory Asset Base (RAB) storica e l'utilizzo di benchmark dei livelli di investimento definiti come livello intermedio tra le best practice e la media degli investimenti a livello nazionale;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera I.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito ai due livelli per la definizione dell'impegno minimo di investimento proposti per i piani straordinari di investimento pluriennale, non si riscontra una posizione univoca. Mentre i gestori ritengono i livelli proposti generalmente troppo sfidanti, con rischio di investimenti inefficienti, gli utenti del servizio e altri partecipanti alla consultazione li ritengono insufficienti. In particolare:
 - diversi gestori e loro associazioni suggeriscono l'utilizzo dei valori verso il limite inferiore del *range* proposto in consultazione;
 - alcuni gestori propongono l'aggiunta di un terzo scaglione, mentre un soggetto suggerisce un approccio *ad hoc* per ciascuna impresa sulla base del "livello di investimento" effettivo;
 - un soggetto ha proposto che il livello minimo degli investimenti richiesti per il piano straordinario sia modulato per ciascun gestore anche sulla base del livello di investimenti effettuati tra il periodo di identificazione della *baseline* e l'anno di avvio del piano;



- un'associazione riterrebbe opportuno valutare l'utilizzo di fattori correttivi per tenere conto della qualità del servizio;
- un rispondente ha inoltre suggerito di includere come requisito per l'ottenimento della rimodulazione della concessione un livello minimo assoluto di investimenti;
- un gestore e un'associazione suggeriscono di prevedere un obbligo ad investire nei primi tre obiettivi/cluster (resilienza, hosting capacity, loadability), ma non negli altri due (flessibilità e cybersicurezza), mentre per altri due partecipanti alla consultazione andrebbero previsti obblighi di investimento per singoli cluster di investimento;
- un'associazione per le imprese elettriche nelle isole minori e per gli operatori in regime parametrico, per la fissazione del livello minimo degli investimenti suggerisce di ricorrere a correttivi basati sulla qualità del servizio e non solamente sul valore economico degli investimenti;
- al contrario, gli utenti del servizio e altri soggetti intervenuti nella consultazione propongono generalmente percentuali più alte di investimenti medi nel quinquennio del piano straordinario di investimento pluriennale;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera J.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, relativo alla possibilità di utilizzo dei valori contabili nei casi in cui non sia ricostruibile dall'impresa il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa, due partecipanti alla consultazione ritengono preferibile fare riferimento ad un indice di vetustà, in quanto il valore di bilancio non sarebbe utilizzabile in un contesto eterogeneo caratterizzato da gestioni in economia.
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera K.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, relativo ai meccanismi di riproporzionamento a seguito di variazioni significative del perimetro di utenza servito per via di acquisizioni o cessioni parziali di reti, la maggior parte dei rispondenti condivide la soglia del 5% del numero di utenti serviti per ritenere una variazione significativa. Solo un operatore ritiene opportuno utilizzare una soglia differente, ovvero il 2%. Diversi gestori ritengono inoltre che un riproporzionamento basato sul numero di utenti potrebbe essere distorsivo in quanto non considererebbe il livello di capitalizzazione dell'area e le dinamiche di investimento del territorio e potrebbe generare asimmetrie tra i distributori, ritenendo invece preferibile utilizzare la somma dei valori del livello di investimento e/o degli investimenti previsti nei piani dei soggetti oggetto di aggregazione;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera L.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito alle informazioni minime che dovrebbero essere contenute nei piani straordinari di investimento pluriennale, in coerenza con gli obiettivi identificati dalla legge 207/24, si riscontra una generale condivisione del livello di dettaglio delle informazioni presentato nella consultazione. Al tempo stesso, sono stati richiesti dei chiarimenti e formulate osservazioni più puntuali, in particolare:



- un gestore sottolinea che, qualora fosse necessario fornire un'articolazione territoriale degli investimenti, andrebbe previsto un criterio di ripartizione degli investimenti centralizzati;
- un gestore propone un livello di dettaglio annuale con indicazione di obiettivi/attività e spesa per i primi due anni ed informazioni aggregate per i restanti tre anni, per i quali sarebbe poi fornito il relativo dettaglio annuale nella prima metà del secondo anno del piano (2028), coerentemente con l'impostazione dei *business plan*;
- un'associazione riterrebbe utile che gli ultimi due anni dei piani abbiano un livello di dettaglio inferiore, con aggregazione della spesa relativa ad interventi che si potranno poi dettagliare, al fine di mantenere una sufficiente flessibilità;
- per un partecipante alla consultazione, i piani straordinari di investimento dovrebbero contenere unicamente interventi di sviluppo delle reti, in quanto gli interventi di mantenimento non dovrebbero essere considerati "straordinari";
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera M.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito all'opportuna coerenza che deve essere garantita tra i piani straordinari di investimento pluriennale e i *business plan* per le imprese soggette alla regolazione ROSS-integrale diversi soggetti condividono la necessità di raccordo tra tali strumenti, per evitare duplicazioni e/o incoerenze e massimizzare l'efficacia degli interventi. Al tempo stesso:
 - un gestore ha evidenziato le diverse tempistiche di predisposizione dei piani che potrebbero portare a disallineamenti;
 - un gestore ha sottolineato le difficoltà di una riconciliazione completa e puntuale per il diverso periodo temporale di riferimento e il livello di dettaglio coperto nei diversi piani, nonché la necessità di disporre di maggiori dettagli su quali incongruenze saranno oggetto di approfondimento e sulle modalità per motivare gli scostamenti;
 - un gestore ha suggerito l'opportunità di introdurre un unico strumento di pianificazione dopo la sperimentazione ROSS-integrale, mentre un altro partecipante alla consultazione riterrebbe opportuno prevedere una verifica puntuale, a cadenza annuale, delle attività svolte rispetto ai piani straordinari di investimento e ai *business plan*;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera N.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, volto a garantire un impegno di lungo periodo al mantenimento di un adeguato livello di investimenti oltre il quinquennio del piano straordinario di investimento pluriennale, si riscontra una generale condivisione da parte dei partecipanti alla consultazione. Tuttavia, è stata segnalata la necessità di chiarimenti in merito ai criteri per identificare "l'adeguatezza" del livello di investimento e alle modalità implementative. Secondo alcuni soggetti (sia utenti che gestori), si potrebbero prevedere delle penalizzazioni in caso di *underperformance* nel quinquennio successivo a quello del piano straordinario di investimento pluriennale, ad esempio in caso di investimenti inferiori (oltre una certa percentuale) al livello



medio previsto dal piano. Due associazioni evidenziano come, in alcuni casi, un sottoinvestimento potrebbe essere giustificato a fronte di un sovra-investimento pregresso
e ritengono, come anche un gestore, che l'impegno a mantenere livelli di investimenti
adeguati renda necessaria una rimodulazione di almeno 20 anni, per ammortizzare gli
investimenti e contenere il valore di subentro, o comunque assicurare che l'impegno
sia proporzionato alla rimodulazione. Secondo un gestore, l'impegno potrebbe essere
quantificato come il livello medio di investimenti 2020-2024 (baseline) maggiorato
di una percentuale pari alla metà di quella applicata nella definizione dei piani
straordinari, mentre secondo un altro gestore andrebbe contestualizzato a seconda
delle necessità territoriali/locali;

- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera O.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in particolare in merito ai termini e alle modalità di valutazione ed eventuale approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale, non si riscontrano posizioni univoche tra gestori e utenti del servizio intervenuti in consultazione. Da una parte, i gestori hanno sottolineato l'importanza di un processo di valutazione semplificato e tempestivo (entro i 5 mesi proposti o, nel caso di due rispondenti, in un termine più breve), basato unicamente sulla verifica del rispetto dei requisiti economici (livello di investimento minimo) ed evitando controlli puntuali sulle logiche di pianificazione adottate. Al contrario, gli utenti e altri *stakeholder* hanno evidenziato la necessità di un vaglio rigoroso della straordinarietà e della rilevanza degli investimenti, per:
 - valutare l'efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi e ai benefici per gli utenti;
 - evitare che gli investimenti generino vantaggi competitivi non replicabili da operatori non verticalmente integrati;
 - assicurare che il riconoscimento tariffario sia subordinato al raggiungimento degli obiettivi attesi dagli investimenti straordinari;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera P.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito all'applicabilità delle proposte al complesso delle imprese distributrici concessionarie, diversi soggetti hanno segnalato la necessità di tenere in considerazione le peculiarità di alcune tipologie di imprese, quali le imprese elettriche minori delle isole non interconnesse, le imprese in regime parametrico, le cooperative elettriche storiche e i distributori che servono più territori non contigui. Un soggetto ha evidenziato che per gli operatori più piccoli, gli investimenti tendono a concentrarsi in specifici anni/periodi, potenzialmente rendendo la *baseline* degli investimenti non indicativa o in alternativa rendendo irrealizzabile il piano straordinario in assenza di necessità di sviluppo della rete negli anni a venire; due soggetti hanno inoltre evidenziato che per gli operatori in regime tariffario parametrico i meccanismi di riconoscimento tariffario ridurrebbero gli incentivi agli investimenti straordinari che potrebbero non venire adeguatamente riconosciuti;
- in relazione all'orientamento riportato alla **lettera Q.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito all'ipotesi di approvare le rimodulazioni delle concessioni riferite a perimetri di rete risultanti dall'aggregazione di due o più imprese



attualmente concessionarie, a fronte di una generale condivisione di quanto proposto, un'associazione ha chiesto maggiori dettagli circa il processo di rimodulazione in caso di distributori con più concessioni per vagliare la possibilità di presentare un singolo piano riferito all'intero perimetro di rete (anche se riferito a più titoli concessori), con rimodulazione unica;

- infine, in relazione all'orientamento riportato alla **lettera R.** dell'elenco di cui al precedente gruppo di considerati, in merito ai criteri di quantificazione degli oneri di rimodulazione:
 - da un lato, gli utenti e altri *stakeholder* concordano che l'onere di rimodulazione andrebbe minimizzato, in coerenza con gli orientamenti dell'Autorità, per non ostacolare gli investimenti e non creare effetti anti-competitivi;
 - dall'altro, diversi gestori e loro associazioni, premettendo che la quantificazione dell'onere spetterà al MASE, di concerto con il MEF, non condividono gli orientamenti espressi in consultazione di azzerare, se possibile, l'onere;
 - un operatore ha anche evidenziato che il predetto onere serve a perseguire la principale finalità della legge 207/24 che consisterebbe nell'acquisire risorse da destinare alla riduzione dei costi energetici dei clienti finali, oltre a compensare gli effetti tariffari dello stesso onere di rimodulazione con i benefici strutturali derivanti dai nuovi investimenti, salvaguardando, al tempo stesso, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese di distribuzione e assicurando che gli investimenti straordinari siano effettivamente realizzati;
 - alcuni gestori condividono il riferimento ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il servizio di distribuzione e misura proposto dall'Autorità nel documento per la consultazione, mentre un gestore propone il riferimento ai soli ricavi ammessi di distribuzione;
 - alcuni gestori, infine, hanno suggerito di adottare un criterio di quantificazione dell'onere di rimodulazione basato sul numero di utenti servito da ciascuna impresa distributrice;
- da ultimo, trasversalmente ai temi sottoposti a consultazione, è stata anche suggerita l'opportunità di organizzare di specifici *focus group* per approfondire:
 - il contenuto minimo dei piani straordinari di investimento pluriennale e il loro coordinamento con i *business plan*;
 - la definizione del perimetro della *baseline* storica di riferimento per il calcolo del livello di investimenti da fare ai sensi dei piani straordinari di investimento pluriennale.

RITENUTO CHE:

• sia necessario adottare la proposta dell'Autorità relativa a termini e modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale ai fini della rimodulazione delle concessioni di distribuzione dell'energia



- elettrica e ai criteri di determinazione dei relativi oneri, ai sensi dell'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 207/24;
- in relazione alle osservazioni riportate alla **lettera A**. del precedente elenco fermo restando gli obiettivi di carattere politico che non competono all'Autorità, la proposta dell'Autorità tiene conto degli obiettivi da perseguire nella regolazione a tutela degli utenti finali del servizio, armonizzandoli con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio di distribuzione;
- in relazione alle osservazioni, di carattere più generale, riportate alla lettera B. e C. del precedente elenco l'Autorità, nel confermare in entrambi i casi l'impostazione espressa in consultazione, e tenuto conto dell'esigenza di garantire il miglior coordinamento possibile con il complessivo quadro regolatorio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, intende proporre al MASE di individuare quale caratteristica di straordinarietà dei piani previsti dalla legge 207/24 la definizione di un livello minimo di investimenti volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge medesima a cui le imprese distributrici si impegnano obbligatoriamente al fine di ottenere la rimodulazione delle concessioni. Nell'indicare tale impegno, i piani straordinari dovranno essere comunque coordinati nel contenuto con gli altri strumenti regolatori relativi alla pianificazione infrastrutturale quali, ove previsti, i piani di sviluppo e i business plan, in cui dovranno essere indicate e motivate le eventuali differenze di pianificazione, non legate al differente perimetro di analisi tra i diversi piani. Più nello specifico, l'Autorità si riserva di introdurre specifici requisiti di coordinamento, anche a seguito di distinti focus group che potranno essere organizzati in materia (vedi infra lettere L e M). Inoltre, l'Autorità ritiene che, fermo restando la rispondenza al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge 207/24, gli investimenti contenuti nei piani straordinari vengano definiti dalle singole imprese sulla base delle necessità specifiche della rete, senza previsione di livelli minimi per ciascun obiettivo;
- in relazione alle osservazioni riportate alla **lettera D.**, l'Autorità intende confermare l'individuazione delle due finestre temporali indicate in consultazione per la presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale. Si ritiene infatti che queste finestre siano idonee ad assicurare a tutte le imprese di distribuzione interessate tempistiche adeguate allo sviluppo delle proprie valutazioni e all'eventuale predisposizione del piano, tenuto conto delle differenti capacità di pianificazione o di eventuali operazioni di cessione/aggregazione prima della presentazione del piano (anche visto il termine del 2027 per l'applicazione dei meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici). Al tempo stesso, le finestre prospettate dovrebbero poter assicurare una tempistica sufficiente per l'indizione delle gare per l'affidamento delle nuove concessioni entro la scadenza delle attuali, come previsto dal d.lgs. n. 79/99, in caso di mancata presentazione o approvazione dei piani straordinari. L'Autorità intende anche anticipare e ampliare a 90 giorni la durata della prima finestra, in modo da garantire un orizzonte temporale più ampio per la presentazione dei piani, lasciando al contempo flessibilità alle imprese distributrici



nella presentazione del piano dalla pubblicazione del decreto del MASE. Peraltro, per meglio analizzare le implicazioni delle previsioni che saranno contenute nel decreto di cui alla legge 207/24, tale prima finestra potrebbe essere preceduta, come richiesto da parte di alcuni operatori, da uno specifico *focus group* organizzato dal MASE finalizzato ad approfondire il tema del contenuto minimo dei piani straordinari di investimento pluriennale. Come già sopra evidenziato, ulteriori momenti di confronto fra l'Autorità e gli operatori utili a chiarire il coordinamento fra i piani di sviluppo e i *business plan*, potranno essere organizzati successivamente. Infine, l'Autorità intende confermare gli orientamenti relativi alla pubblicità del piano straordinario da parte delle imprese distributrici successivamente alla presentazione dello stesso con finalità di trasparenza;

- in relazione alle osservazioni riportate alla lettera E., l'Autorità intende confermare sia l'orizzonte temporale di 5 anni dei piani straordinari di investimento pluriennale proposto in consultazione e condiviso dalla maggior parte dei partecipanti, sia le date di partenza dei suddetti piani, individuate nel 2027 e nel 2029 rispettivamente per i piani straordinari di investimento pluriennale presentati nella prima o nella seconda finestra. Con riferimento alle osservazioni pervenute, l'Autorità non ritiene accoglibile: (i) la proposta di inclusione/anticipazione del piano straordinario all'anno 2026, in quanto si tratterebbe di un'annualità antecedente all'approvazione del piano stesso che avrebbe ad oggetto spese già effettuate o spese già in gran parte programmate dalle imprese; (ii) l'adozione di un'unica finestra 2028-2032, in quanto si comprimerebbero eccessivamente i tempi per lo svolgimento delle gare per le imprese i cui piani straordinari non fossero approvati; (iii) la previsione di un piano straordinario riferito interamente al quinquennio successivo alla scadenza della concessione (compreso il dimensionamento dei piani straordinari su un orizzonte decennale), che comporterebbe il rischio di rinviare investimenti urgenti che le imprese potrebbero realizzare in tempi più rapidi e di una programmazione di investimenti troppo a lungo termine che sarebbe meno attendibile oltre che non coerente con una rimodulazione della concessione da effettuarsi in tempi compatibili con lo svolgimento delle gare;
- in relazione alle osservazioni riportate alla **lettera F.**, in merito alla durata della rimodulazione concessoria, l'Autorità intende confermare l'orientamento presentato in consultazione: la previsione di un'unica scadenza di durata almeno superiore a 10 anni, infatti, si ritiene consenta di bilanciare diversi obiettivi. Da un lato, l'omogeneità della rimodulazione può garantire una maggiore efficacia nello svolgimento delle gare future alle quali tutte le imprese che hanno ottenuto la rimodulazione potranno partecipare contestualmente. Dall'altro, la durata almeno superiore a 10 anni può assicurare maggiore certezza di ritorno sugli investimenti, favorendo il recupero di una parte degli investimenti straordinari inseriti nei piani straordinari di investimento pluriennale da parte dei concessionari, e tenendo conto del complesso della RAB dell'impresa contribuendo a contenere il valore residuo del capitale alla fine della singola concessione. Inoltre, quanto proposto permette anche di assicurare la



necessaria semplicità amministrativa, in quanto una valutazione caso per caso per assicurare una relazione lineare tra l'entità degli investimenti e la durata della rimodulazione, come anche suggerito da due rispondenti, sarebbe difficilmente percorribile sia per il numero di imprese potenzialmente coinvolte dalla rimodulazione, sia per la già richiamata esigenza di omogeneità nelle scadenze per favorire le gare e non porre vincoli eccessivi alle aree territoriali oggetto di gara. Sul punto, l'Autorità non ritiene quindi condivisibili le osservazioni avanzate sulle metriche finanziarie in quanto le valutazioni sulla durata della rimodulazione dovrebbero essere riferite non solamente agli investimenti oggetto del piano straordinario, ma dovrebbero tenere conto dei flussi di cassa generati dal complesso della RAB dell'impresa. Parimenti non si condivide la necessità di assicurare una correlazione tra durata della rimodulazione e durata del debito contratto per gli investimenti straordinari in quanto, ai fini di una valutazione sulla rischiosità degli investimenti, appare più rilevante un orizzonte che permetta un adeguato recupero degli investimenti rispetto al solo rimborso dei debiti;

- in relazione alle osservazioni riportate alle **lettere G., H., I., J., E. e K.** del precedente elenco, in merito agli aspetti puntuali utili alla determinazione del livello minimo di investimenti che l'impresa si impegna a sostenere in sede di presentazione del piano straordinario di investimento pluriennale:
 - l'Autorità intende confermare l'utilizzo dell'intervallo 2020-2024 come periodo di riferimento utile a definire la baseline per gli investimenti storici effettuati orientamento peraltro condiviso da diversi operatori in quanto tale quinquennio rappresenta la finestra temporale più recente per cui sono disponibili dati a consuntivo. Fare riferimento a un orizzonte temporale successivo comporterebbe un differimento della definizione dei piani straordinari al momento della disponibilità di dati certi e definitivi, causando peraltro uno sfasamento rispetto alle predette tempistiche di presentazione dei piani;
 - in linea con alcune osservazioni presentate in materia, l'Autorità ritiene opportuno eliminare, sia dalla *baseline* degli investimenti effettuati nel periodo 2020-2024 che dal piano straordinario, gli investimenti relativi alla misura in quanto gli attuali investimenti relativi ai sistemi *di smart metering 2G* sono investimenti non ricorrenti. Al contrario, non si ritiene opportuno escludere (né dalla *baseline*, né dal piano straordinario) gli investimenti coperti da finanziamenti pubblici, per semplicità, e poiché si rischierebbe di distorcere la *ratio* della norma che mira ad un incremento degli investimenti indipendentemente dalle modalità di copertura dei relativi costi;
 - anche alla luce della generale condivisione emersa dalla consultazione, l'Autorità intende confermare l'utilizzo dell'indicatore "livello di investimento", definito come rapporto tra gli investimenti effettuati in ciascun anno del periodo quinquennale di riferimento e la quota annuale di ammortamento economicotecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa, al fine di definire l'impegno minimo di investimenti richiesti alle imprese distributrici;



- al fine di determinare l'indicatore "livello di investimento", l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso in consultazione, su cui peraltro la maggior parte degli operatori non ha espresso osservazioni, di utilizzare i valori contabili nei casi in cui non sia ricostruibile dall'impresa il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa. L'utilizzo di un apposito indice di vetustà riferito al periodo di *baseline* 2020-2024, proposto in alternativa da alcuni rispondenti, anche alla luce delle esperienze nell'utilizzo di un indice di vetustà nella formulazione delle tariffe parametriche, non risulta di facile quantificazione dalle singole imprese e renderebbe molto più complessa la fase di valutazione dei piani, con tempi maggiori, a scapito della tempestività degli investimenti;
- per quanto riguarda le imprese in regime parametrico, tenendo conto delle osservazioni prevenute, l'Autorità intende valutare specifiche modalità di riconoscimento tariffario degli investimenti previsti dai piani straordinari di investimento; le suddette modalità saranno definite nell'ambito del procedimento per la revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti avviato con la deliberazione 89/2024/R/EEL;
- l'Autorità, per ragioni di semplicità, ed anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni univoche in merito, non ritiene opportuno definire un numero superiore di "scaglioni" per identificare l'impegno minimo di investimenti richiesto per la rimodulazione ed intende, pertanto, confermare gli intervalli percentuali proposti relativi ai livelli minimi di investimento contenuti nei piani straordinari di investimento pluriennale rispetto al valore degli investimenti medi sostenuti nel quinquennio 2020-2024;
- infine, tenuto conto della generale condivisione sul punto da parte dei partecipanti alla consultazione, l'Autorità intende confermare la soglia del 5% come variazione significativa del numero di utenti serviti per riparametrare proporzionalmente l'impegno in termini di investimenti contenuto nel piano straordinario di investimento pluriennale nel caso di variazioni del perimetro di rete servito;
- in relazione alle osservazioni riportate alle **lettere L. e M.**, tenuto conto della generale condivisione da parte dei partecipanti, l'Autorità intende confermare il dettaglio delle informazioni contenute nei piani straordinari di investimento pluriennale proposto nel documento per la consultazione. Più nello specifico, l'Autorità ritiene opportuno che nel suddetto piano sia indicato: (i) l'impegno di investimento nel periodo del piano straordinario con dettaglio annuale per ognuno dei cinque anni compresi nel piano; (ii) l'indicazione delle attività e degli investimenti che ciascuna impresa si impegna ad effettuare, in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dalla legge 207/24; (iii) le altre informazioni funzionali al calcolo della *baseline* e dell'indicatore "livello di investimento", per la verifica del livello minimo di investimento; (iv) ai fini di consentire un raccordo tra i piani straordinari



di investimento pluriennale e gli strumenti di pianificazione già previsti dalla regolazione – piani di sviluppo e business plan – le indicazioni sugli altri investimenti di distribuzione previsti per obiettivi ulteriori a quelli perseguiti dalla legge 207/24; (v) per completezza, anche in relazione agli aspetti di cui alla successiva lettera O., le informazioni sugli investimenti relativi ai due anni precedenti il periodo di piano straordinario. Eventuali esigenze di un maggior coordinamento tra piani straordinari e gli altri strumenti di pianificazione previsti dall'Autorità saranno oggetto di distinti provvedimenti dell'Autorità, anche a seguito di specifici focus group per approfondire le modalità di raccordo tra i predetti strumenti. Più in generale, visto il livello di disaggregazione richiesto per i piani straordinari di investimento sopra indicato (livello degli investimenti previsti in ciascun anno ed obiettivi perseguiti), non si ritiene opportuno dare seguito alle proposte di ridurre il livello di dettaglio da fornire per gli ultimi anni del quinquennio: il piano prevede un orizzonte temporale di 5 anni proprio per consentire un livello di previsione delle spese ed un grado di dettaglio minimo che sia attendibile;

- in relazione alle osservazioni riportate alla **lettera N.,** si ritiene di confermare la previsione, peraltro condivisa in consultazione, per cui le imprese distributrici dovrebbero assumere un impegno più generale a mantenere un adeguato livello di investimenti nel periodo successivo a quello considerato nel piano straordinario. Al fine di evitare, quindi, comportamenti di sotto-investimento, si ritiene opportuno proporre al MASE di prevedere espressamente, nell'ambito della proroga che integrerà la convenzione di concessione, specifiche clausole che formalizzino, fra gli impegni a cui il concessionario si obbliga, anche quello di mantenere nel periodo successivo a quello del piano un adeguato livello di investimenti, impegno sulla cui osservanza l'Amministrazione concedente potrà vigilare e intervenire nelle forme previste dalla medesima concessione;
- in relazione alle osservazioni riportate alle lettere O., P. e Q. in merito ai termini e alle modalità di valutazione ed eventuale approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale, al fine di garantire la maggiore semplificazione e tempestività, l'Autorità intende proporre un processo di valutazione basato sulla valutazione della conformità ai livelli minimi di investimento, con una tempistica totale di approvazione di non oltre 5 mesi dalla presentazione del piano straordinario, salvo eventuali necessità istruttorie. La successiva attività di vigilanza sul corretto adempimento di quanto contenuto nel piano straordinario dovrà essere condotta dall'Amministrazione concedente, fatta salva la possibilità dell'Autorità di segnalare al MASE eventuali inosservanze degli impegni assunti nei piani straordinari approvati che dovessero emergere nell'ambito delle proprie competenze regolatorie; l'Autorità intende inoltre evidenziare nella proposta al MASE l'opportunità di monitorare anche gli investimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2025 e 2026 per quelle che presentano il piano nella prima finestra temporale (e, per omogeneità nel periodo 2027 e 2028 per le imprese che presentano il piano nella seconda finestra) in quanto un eventuale sotto-investimento negli anni precedenti il piano straordinario



potrebbe costituire un elemento di attenzione nella valutazione del piano. Più in dettaglio, anche in accoglimento di alcune osservazioni pervenute al documento per la consultazione, l'Autorità intende proporre al MASE che, nel caso di significativi sotto-investimenti negli anni precedenti al piano straordinario, gli obiettivi in termini di incremento degli investimenti negli anni di piano vengano adeguatamente parametrati verso l'alto all'interno dei due *range* proposti. L'Autorità, infine, intende evidenziare nella proposta la necessità di tenere in considerazione le peculiarità di alcune tipologie di imprese, quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91, le cooperative elettriche e, più in generale, alcune delle imprese di minore dimensione che potrebbero presentare aspetti peculiari, per le quali potrebbe essere opportuno, anche valutare eventuali deroghe dalla disciplina dettata dalla legge 207/24;

in relazione alle osservazioni riportate alla lettera R. del precedente elenco, si ritiene di confermare l'orientamento presentato in consultazione secondo cui l'onere di rimodulazione, considerate le specificità dettate dalla legge 207/24, debba essere di valore contenuto. Ciò al fine di tenere conto, da un lato, dell'obiettivo di minimizzarne l'impatto in bolletta, a tutela dei clienti finali che ne dovranno in definitiva sostenere l'onere; dall'altro, di contenerne l'impatto per le diverse imprese che saranno tenute a versarlo – anche commisurandolo alla dimensione delle stesse – al fine di non comprometterne la capacità di investimento nelle reti; a quest'ultimo riguardo, è opportuno ricordare che la principale finalità delle disposizioni legislative è la realizzazione, in tempi relativamente brevi, (incompatibili con l'attuale scadenza delle concessioni), di investimenti straordinari volti a tutelare gli interessi enunciati all'articolo 1, comma 50, della legge 207/24 e che, anche qualora gli oneri di rimodulazione fossero interamente destinati alla riduzione dei costi energetici (attività non assicurata dalla norma), le logiche di raccolta del gettito tariffario a copertura degli oneri di rimodulazione presso le diverse tipologie di cliente finale potrebbero non essere allineate alle modalità compensative adottate nell'ambito degli interventi di riduzione dei costi energetici con conseguenti sussidi incrociati e intertemporali tra utenti del servizio. Con riferimento ai criteri da adottare per commisurare l'onere di rimodulazione, l'Autorità intende proporre al MASE una quantificazione sulla base dei ricavi ammessi riconosciuti alle singole imprese in quanto ritiene che questo driver, più che il numero di utenti serviti come suggerito da qualche rispondente in consultazione, sia adeguato a quantificare oneri di rimodulazione dimensionati per tenere conto delle specificità dimensionali di ciascuna impresa anche in termini finanziari



DELIBERA

- 1. di presentare la proposta al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa a termini e modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale ai fini della rimodulazione delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e ai criteri di determinazione dei relativi oneri, riportata all'*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di segnalare sin d'ora al MASE la possibilità di tener conto delle specificità di taluni operatori del settore quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91, le cooperative elettriche e, più in generale, le imprese di minore dimensione che potrebbero comportare deroghe alla disciplina dettata dalla legge 207/24;
- 3. di prevedere un successivo intervento dell'Autorità, anche a seguito di specifici *focus group*, al fine di garantire il coordinamento tra gli investimenti conseguenti al piano straordinario di investimento pluriennale e le informazioni che saranno trasmesse nell'edizione 2027 del piano di sviluppo e nei *business plan* dalle imprese distributrici tenute a predisporli;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini